



**Comune di CUSANO MUTRI**  
Provincia di BENEVENTO

***REGOLAMENTO***  
***COMUNALE per***  
***I'APPLICAZIONE dell'***  
***IMPOSTA COMUNALE***  
***SUGLI IMMOBILI***

# INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE per l'APPLICAZIONE dell' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI .....	1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree.....	3
Art. 3 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile .....	4
Art. 4 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta .....	4
TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI .....	5
Art. 5 Abitazione principale.....	5
Art. 6 Riduzioni d'imposta .....	5
Art. 7 Esenzioni .....	7
TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI.....	8
Art. 8 Denunce e comunicazioni.....	8
Art. 9 Versamenti.....	8
Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti.....	8
Art. 11 Accertamenti.....	8
Art. 12 Attività di controllo .....	9
Art. 13 Rimborsi .....	9
Art. 14 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	10
Art. 15 Contenzioso .....	11
Art. 15 bis Devoluzione quota del gettito .....	11
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 16 Norme di rinvio .....	12
Art. 17 Entrata in vigore .....	12
Art. 18 Norme transitorie.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplinatore dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Cusano Mutri, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446 nonché da ogni altra disposizione normativa, si informa al Regolamento per la disciplina delle entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 16/07/1998.

## **Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree**

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.  
Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
  - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
  - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;Il terreno destinato esclusivamente a servizio del fabbricato non si considera area fabbricabile.
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Non rientrano nell'elenco di cui al presente articolo i terreni diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale e senza struttura organizzativa, ancorchè occasionalmente coltivati (orticelli).

### ***Art. 3 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile***

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari ai metri quadrati corrispondenti alla superficie media di un vano utilizzata dall'U.T.E. per le abitazioni di tipo popolare o ultrapopolare.

### ***Art. 4 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta***

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### ***Art. 5 Abitazione principale***

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto, persona fisica residente nel comune, unitamente ai suoi familiari, dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- c) alloggi regolarmente assegnati, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari – IACP, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977 n° 616;
- d) abitazione e sue pertinenze concessa in uso gratuito dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino secondo grado) e da questi ultimi utilizzata come dimora abituale;
- e) abitazione e sue pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- f) abitazione e sue pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- g) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il garage, o box, o posto auto, la soffitta, la cantina, ubicata nella stessa unità immobiliare o complesso immobiliare nel quale è ricompresa l'abitazione principale, o non oltre 50 metri dalla stessa; In caso di due o più pertinenze, ai fini dell'agevolazione di che trattasi, vengono assimilate all'abitazione principale non più di tre unità immobiliari.
- h) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto, non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta.

### ***Art. 5 bis - Esenzione abitazione principale e sue pertinenze***

1. Per effetto delle disposizioni recate dall'art. 1 del D.L. 28 Maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 Luglio 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita all'art. 5 del presente regolamento, è esente dall'ICI.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla propria quota di possesso. L'esenzione deve pertanto riconoscersi nei limiti in cui l'unità immobiliare sia effettivamente destinata ad abitazione principale. Pertanto, in caso di contitolarità, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale solamente per un solo soggetto, l'esenzione si applica unicamente a quest'ultimo, mentre gli altri dovranno versare l'I.C.I. in base alla propria quota di possesso.
3. Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione nel corso dell'anno in altro fabbricato, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.
4. L'esenzione è estesa altresì alle pertinenze, nel numero e nel rispetto delle prescrizioni indicate al precedente art. 5.
5. L'esenzione dall'ICI non opera per le seguenti fattispecie:
  - a) le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
  - b) le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;Per le fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi sia la detrazione di imposta che l'eventuale aliquota ridotta nella misura stabilita con specifico atto deliberativo.

### **Art. 6 Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche: Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad

evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Il comune può altresì stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, in Conformità al disposto di cui all'art.1, comma 5 della Legge 27/12/1997, n.449

### ***Art. 7 Esenzioni***

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore (attività assistenziali, ricreative, culturali, previdenziali, sanitarie, ecc.).

## **TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

### ***Art. 8 Denunce e comunicazioni***

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 53 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI o della comunicazione ICI. Restano fermi gli adempimenti in materia di riduzione dell'imposta.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 174 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
3. La dichiarazione va presentata o trasmessa sul modello ministeriale disponibile sul sito informatico comunale e può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile.

### ***Art. 9 Versamenti***

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare.

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.

### ***Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti***

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti i soggetti passivi interessati da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

### ***Art. 11 Accertamenti***

Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base



dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

### **Art. 12 Attività di controllo**

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori eventuali proventi derivanti dal recupero di evasione aumenteranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

### **Art. 13 Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, salvo quanto stabilito in materia di rapporti pendenti dall'art. 1, comma 164 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata domanda scritta da parte del contribuente interessato. Decorsi senza esito novanta giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione, la domanda è da ritenersi decaduta. Pertanto, il contribuente che volesse dare seguito al rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente domanda.

3. La domanda di rimborso deve essere corredata di copia delle ricevute di versamento e ogni documentazione utile ai fini dell'istruttoria non già in possesso dell'ufficio. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, così come previsto dall'art. 1, comma 165 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, qualora non diversamente stabilito dal regolamento generale delle entrate.

4. L'istruttoria del rimborso non potrà essere avviata prima dell'avvenuta messa in atti della rendita.

5. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Cusano Mutri per immobili ubicati in Comune diverso. Tale termine è applicabile anche nell'ipotesi di domande di rimborso inerenti all'attribuzione di rendite definitive da parte dell'Agenzia del Territorio.

6. E' altresì riconosciuto il diritto al rimborso in caso di rettifiche di rendite definitive in autotutela da parte dell'Agenzia del Territorio, con efficacia retroattiva.

7. Ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 168 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, non si effettuano rimborsi d'imposta per l'annualità richiesta se l'importo risulta inferiore o uguale a 12 euro per ciascun soggetto

passivo.

### ***Art. 14 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree***

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Il rimborso compete per tutti gli anni maturati a partire dalla data di esecutività delle varianti approvate agli strumenti urbanistici nonché dalla data di istituzione dei vincoli di inedificabilità su alcune parti del Territorio a seguito di prescrizioni di legge.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, entro il termine di anni tre dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente

accertato il diritto alla restituzione.

La somma dovuta, che il Comune deve liquidare al contribuente entro 90 giorni, è maggiorata degli interessi per tutto l'arco temporale intercorrente tra la data di acquisizione del diritto al rimborso di cui al precedente comma 4 e quello di effettiva liquidazione del dovuto.

### ***Art. 15 Contenzioso***

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

### ***Art. 15 bis Devoluzione quota del gettito***

Ai sensi dell'art.3, comma 57 della Legge 23/12/1996, n.662, una percentuale del gettito non superiore al 5% dell'Imposta Comunale sugli Immobili sarà destinata al potenziamento degli Uffici Tributarî del comune ad ai compensi incentivanti il personale, da corrispondere, in aggiunta ai fondi, aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro ed comprensiva degli oneri, sia a carico del dipendente che a carico dell'Ente.

La giunta Comunale determinerà i criteri per una obiettiva distribuzione del fondo sopraindicato con riguardo alla effettiva affinità lavorativa svolta dal personale summenzionato.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### ***Art. 16 Norme di rinvio***

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

### ***Art. 17 Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.52 del 29/09/1998; è stato approvato dal Co.Re.Co. di Benevento nella seduta del 15/10/1998; è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 21/10/1998 al 05/11/1998.  
È stato modificato con delibera di Consiglio Comunale 11 del 27/02/2002, con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/2004 e con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 06/09/2011